

Roma, 7 maggio 2013

Ai Presidenti e Direttori

Prot. n. 046/2013/D/gg

- ASSTRA
- FEDERAMBIENTE
- FEDERUTILITY

LORO SEDI

Oggetto: Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità: Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L.gs. n. 39/2013

Si informa il sistema delle aziende associate che sulla G.U. n. 92 dello scorso 19 aprile è stato pubblicato il D.L.gs. 8 aprile 2013, n. 39. Il provvedimento - il cui testo si allega alla presente - introduce nel nostro ordinamento nuove disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso "le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico" in attuazione dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. legge anti-corruzione).

Si evidenziano, di seguito, le norme di maggior interesse recate dal decreto in esame, che è entrato in vigore lo scorso 4 maggio.

Articolo 1. Definizioni

Comma 2. Contiene definizioni significative per l'interpretazione della nuova disciplina delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.L.gs. 39/2013.

In particolare, il comma in parola precisa che "ai fini del presente decreto si intende":

- "per «**enti di diritto privato in controllo pubblico**», le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi" (**lettera c**). In considerazione della locuzione utilizzata dal legislatore, in tale categoria rientrano sia le società c.d. "strumentali" - come individuate nel corso degli anni dalla giurisprudenza costituzionale ed amministrativa - sia quelle incaricate della gestione di servizi pubblici. Per quanto riguarda la tipologia di controllo rilevante ai fini della nozione *de qua*, la norma rimanda al contenuto dell'articolo 2359 c.c. ma non fornisce indicazioni in merito alla qualificazione alla stregua di "ente di diritto privato in controllo pubblico" anche delle società controllate in via indiretta dalle pubbliche amministrazioni di cui sopra;

- per «**enti di diritto privato regolati o finanziati**», le “società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l'amministrazione che conferisce l'incarico:

svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione;

abbia una partecipazione minoritaria nel capitale;

finanzi le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici” **(lettera d)**.

Guardando al dato letterale, la norma appare di difficile interpretazione. Non risulta, infatti, chiaro se i requisiti indicati *supra* debbano sussistere cumulativamente per la configurazione di detta fattispecie. Nella relazione illustrativa che accompagna il D.L.gs. 39/2013, si legge che la nozione in parola è riferita al <mondo delle imprese private che hanno un rapporto con l'amministrazione perché sono da questa regolati e possono avere interesse a condizionarne l'azione in senso favorevole ai propri interessi> ed <è volta a delimitare casi di rapporto “qualificato” tra soggetto privato e amministrazione: non un qualsiasi esercizio di poteri regolatori, ma solo dei poteri che incidano con carattere di continuità o comunque per durate significative, sullo svolgimento dell'attività “principale” del soggetto privato>.

In relazione alle funzioni nell'ambito delle quali sono destinate ad operare le cause di inconfirmità ed incompatibilità previste dal D.L.gs. 39/2013, il comma 2 definisce:

- “**«incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico»**», “gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico” **(lettera l)**. In considerazione della *littera legis*, non sembrerebbero contemplati i componenti dei consigli di amministrazione privi di deleghe;
- “**«incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati»**», “le cariche di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell'ente” **(lettera e)**;
- “**«incarichi dirigenziali interni e esterni»**”, “gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione” conferiti “a dirigenti o ad altri dipendenti [...]” e “a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni” **(lettere j) e k)**;
- **«incarichi amministrativi di vertice»**», “gli incarichi di livello apicale, quali quelli di Segretario generale, capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, conferiti a soggetti interni o esterni all'amministrazione o all'ente che conferisce

l'incarico, che non comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione" (**lettera i**);

- «componenti di organi di indirizzo politico», "le persone che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali, quali Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, parlamentare, Presidente della giunta o Sindaco, assessore o consigliere nelle regioni, nelle province, nei comuni e nelle forme associative tra enti locali, oppure a organi di indirizzo di enti pubblici, o di enti di diritto privato in controllo pubblico, nazionali, regionali e locali (**lettera f**). Le categorie menzionate sembrerebbero ricomprendere realtà di natura eminentemente pubblicistica. Appare dubbia, infatti, la possibilità di ricondurvi, in generale, le società disciplinate dal codice civile, nell'ambito delle quali non risultano contemplati gli "organi di indirizzo" ai quali la norma fa riferimento.

Articolo 2. Ambito di applicazione

Comma 1. Precisa che "le disposizioni del presente decreto si applicano agli incarichi conferiti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi gli enti pubblici, nonché negli enti di diritto privato in controllo pubblico". La previsione in esame non include gli "enti di diritto privato regolati o finanziati" di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), nel complesso articolato delle nuove misure in discussione. Tali enti sono, invece, destinatari di alcune specifiche disposizioni recate dal D.L.gs. 39/2013 (vedi ad esempio, articolo 4). Tali norme potrebbero presentare profili di illegittimità costituzionale per eccesso di delega. Il comma 49, articolo 1, della legge anti-corruzione, demandava, infatti, ad uno o più decreti legislativi il compito di modificare, per quanto di interesse, "la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice" esclusivamente nell'ambito degli "enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico".

La "legge delega", pertanto, non contemplava nel perimetro di operatività del nuovo intervento le figure classificabili alla stregua di "enti di diritto privato regolati o finanziati".

Articolo 3. Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione

Comma 1.

Ambito soggettivo di applicazione:

Coloro che "siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale" (intitolato "Dei delitti contro la pubblica amministrazione").

Ambito oggettivo di applicazione.

L'inconferibilità è disposta con riferimento:

- agli “incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale” (**lettera c**).
- agli “incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale” (**lettera d**).

Commi 2 e 3. Disciplinano la durata dell'inconferibilità, enucleando due categorie di reati contro la p.a. distinti in base alla “gravità” degli stessi.

Commi 4, 5 e 6. Regolano gli effetti derivanti dalla situazione di inconferibilità e la cessazione della stessa.

Comma 7. Prevede espressamente l'equiparazione - agli effetti “della presente disposizione - alla sentenza di condanna della sentenza di “patteggiamento””.

Articolo 4. Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati

Comma 1.

Ambito soggettivo di applicazione.

Coloro che:

“nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico” che attribuisce l'incarico.

Ambito oggettivo di applicazione.

L'inconferibilità riguarda:

“a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;

b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;

c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento”.

Articolo 7. Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale

Comma 1.

Ambito soggettivo di applicazione.

Coloro che:

- “nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico”;

- “nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione”;
- **“siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma”.**

Ambito oggettivo di applicazione.

L'inconferibilità riguarda:

- “a) gli incarichi amministrativi di vertice della regione;
- b) gli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale;
- c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale;
- d) **gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale”.**

Comma 2.

Ambito soggettivo di applicazione.

Coloro che:

- “nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico”;
- “nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico”;
- **“siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione”.**

Ambito oggettivo di applicazione.

L'inconferibilità è riferita:

- a) agli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione;
- b) agli incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera a);
- c) agli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale;

d) agli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione”.

Per quanto concerne le ipotesi di inconferibilità disposte dai comi 1 e 2 con riferimento ai presidenti o amministratori delegati di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di regioni, province e comuni, dal testo delle norme non si evincono indicazioni univoche in merito alla durata della causa ostativa *de qua*. Una chiave di lettura in tal senso potrebbe emergere dall'esame della relazione illustrativa del D.L.gs. 39/2013. Nella sezione dell'atto dedicata all'analisi dell'articolo 7 si chiarisce che - relativamente ai titolari di cariche elettive locali - per individuare il termine dell'inconferibilità viene utilizzato il "criterio della vicinanza tra carica pubblica e incarico da conferire". Sulla base di tale impostazione, nella relazione si legge che <per gli incarichi nelle stesse amministrazioni locali o in enti da queste controllati, il periodo di "raffreddamento" è di due anni; per gli incarichi in altre amministrazioni (o in ente da queste controllati) della medesima regione il periodo è di un anno>.

La disciplina esaminata potrebbe porsi in contrasto con le regole civilistiche che informano il funzionamento delle società per azioni, segnatamente con il comma 3, articolo 2383, c.c., che sancisce il principio della rieleggibilità degli amministratori, "salvo diversa disposizione dello statuto".

Comma 3. Esclude dall'applicazione della disciplina recata dall'articolo 7 i "dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi".

Termine di decorrenza delle ipotesi di inconferibilità

In considerazione della definizione recata dall'articolo 1, comma 2, lettera g) del D.L.gs. 39/2013 ai sensi della quale per "inconferibilità", si intende "la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto", si ritiene che il perimetro di operatività della causa ostativa in discussione sia limitato agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento.

Articolo 9. Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali

Comma 1. Introduce l'incompatibilità tra "gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico" con "l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico". La previsione non contempla gli incarichi di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

Comma 2. Prevede che "gli incarichi [...] di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da

parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico".

Articolo 11. Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali

Commi 2. Introduce l'incompatibilità tra "gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e di amministratore di ente pubblico di livello regionale" con "la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione" (lettera c) .

Comma 3. Dispone l'incompatibilità tra "gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale" con la "carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione" (lettera c).

Articolo 12. Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali

Comma 1. Introduce un'ipotesi di incompatibilità tra "gli incarichi dirigenziali, interni e esterni [...] negli enti di diritto privato in controllo pubblico" con " [...] l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico". La regola enucleata opera in relazione ad incarichi esercitati nell'ambito delle medesime società e non sembra, quindi, presentare particolari problemi di compatibilità con il comma 5, articolo 4, D.L. 95/2012 (c.d. spending review 2) prescrivente l'obbligo di nominare nei consigli di amministrazione delle "società a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta" due o tre membri – a seconda del numero massimo di consiglieri – scelti tra dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o della società controllante in caso di partecipazione indiretta.

Per completezza, si ricorda come in materia risulti tuttora vigente comma 44, ottavo periodo, articolo 3, l. 244/2007 (c.d. finanziaria 2008) che prevede il collocamento di diritto in aspettativa senza assegni per i componenti degli organi di controllo o governo di una società che siano legati contemporaneamente da un rapporto di lavoro con la stessa.

Comma 2. Sancisce l'incompatibilità tra "gli incarichi dirigenziali, interni e esterni [...] negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale" e "l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare".

Commi 3 e 4. Prevedono l'incompatibilità tra gli incarichi dirigenziali, interni e esterni negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale e locale e le medesime cariche individuate dai commi 2 e 3 dell'articolo 11.

Articolo 13. Incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali

Comma 1. Dispone l'incompatibilità tra gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale, e le cariche di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo.

Comma 2. Introduce una causa di incompatibilità tra gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale e le cariche di:

- componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
- componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione.

Comma 3. Ai sensi della prescrizione in esame, gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono, invece, incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente degli organi di indirizzo politico di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.

Termine di decorrenza delle ipotesi di incompatibilità.

In relazione alla corretta individuazione del termine di decorrenza delle cause di incompatibilità indicate dal D.L.gs. 39/2013, il provvedimento presenta norme di carattere eterogeneo di difficile lettura. Il dettato dell'articolo 1, comma 2, lettera h), che contiene la definizione di "incompatibilità", sembra orientare verso un'interpretazione per cui tale causa ostativa si determina all'atto del conferimento di un incarico in quanto fa riferimento all'obbligo del soggetto di operare - "a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni" - un scelta tra i due incarichi "incompatibili". Tuttavia, altre disposizioni all'interno del medesimo decreto (vedi, in particolare, articoli 9, 12 e 13) richiamano invece espressamente la "assunzione e mantenimento" dell'incarico, determinando quindi l'applicazione delle cause di incompatibilità anche ai rapporti in corso. Parimenti, guardando alle norme di cui agli 19 e 20 non emergono elementi utili ad addivenire ad un'interpretazione univoca sul punto.

Articoli 15 e 16. Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico

Attribuisce al “responsabile del piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico” il compito di curare, “anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione”, il rispetto delle disposizioni del presente decreto sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi attraverso le modalità ivi indicate. Tale previsione potrebbe risultare difficilmente attuabile nell'ambito delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche. L'obbligo di nominare il responsabile in parola è stato introdotto dal comma 7, articolo 1, legge anti-corruzione, che non risulta tra le norme che il comma 34 del medesimo articolo ritiene applicabili alle società citate.

Articolo 16. Vigilanza dell'Autorità nazionale anticorruzione

Ai sensi della disposizione in commento, l'Autorità nazionale anticorruzione è tenuta a vigilare sull'osservanza delle prescrizioni dettate dal D.L.gs. 39/2013. A tal fine, è insignita degli specifici poteri ivi individuati.

Articolo 17. Nullità degli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni del presente decreto

Sancisce la nullità degli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del D.L.gs. 39/2013 e dei relativi contratti.

Articolo 18. Sanzioni

Individua puntualmente le conseguenze derivanti dall'inosservanza delle prescrizioni esaminate.

In particolare, prevede in capo ai componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli la responsabilità per le conseguenze economiche degli atti adottati. Tale regola non si applica ai membri che al momento della votazione risultavano assenti, nonchè ai dissenzienti e agli astenuti (**comma 1**).

Il medesimo articolo stabilisce inoltre l'obbligo per le Regioni, le Province e i Comuni di adeguare - entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto - “i propri ordinamenti individuando le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari”. Decorso inutilmente il predetto termine si avvierà la procedura sostitutiva di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (**commi 3 e 4**).

Articolo 19. Decadenza in caso di incompatibilità

Disciplina il procedimento da attivare nell'ipotesi in cui si accerti lo svolgimento degli incarichi individuati dal D.L.gs. 39/2013 in presenza di una delle situazioni di incompatibilità ivi sanzionate.

Articolo 20. Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità

Individua la procedura da seguire al fine di verificare l'insussistenza di una causa inconferibilità o incompatibilità.

Articolo 21.

Dispone che "ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'articolo 53", D.L.gs. 165/2001, sono considerati alla stregua di "dipendenti delle pubbliche amministrazioni" anche "i soggetti esterni con i quali [...] l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo".

Articolo 22. Prevalenza su diverse disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità

Sancisce la prevalenza delle disposizioni recate dal D.L.gs. 39/2013 "sulle diverse disposizioni di legge regionale, in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e presso gli enti privati in controllo pubblico".

Precisa, inoltre, che le norme di cui agli articoli 9 e 12 non trovano applicazione con riferimento "agli incarichi presso le società che emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e agli incarichi presso le loro controllate".

Distinti saluti.

Il Coordinatore del Comitato di Direzione
Avv. Guido Del Mese

